



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

Verbale n. 26 del 28/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO 2019-2021.-

L'anno duemiladiciannove e questo dì ventotto del mese di maggio alle ore 16.00 nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, si è riunita l'Assemblea per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI -
PRESIDENTE

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
GIULIANI GIOVANNI	PRESIDENTE	s	
DIBIAGI FRANCESCO	ASSESSORE	s	
BOCCHINI FRANCESCA	ASSESSORE	s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

F.to GIULIANI GIOVANNI

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. Mariosante Tramontana

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.)

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

- Parere in ordine alla sola regolarità dell'atto ai sensi dell'art 49 e 151 del D.Lgs.n.267/00

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

LA GIUNTA COMUNITARIA

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visti

- l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;

- l'art. 6, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"*;

Rilevato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamate la delibera di Giunta Comunitaria n. 20 del 18/04/2019 con la quale è stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021 ed in particolare gli articoli 1 comma 228 della L. n. 208/2015 e art. 1 Legge 232/2016 i quali stabiliscono la misura entro le quali possono essere esercitate le facoltà assunzionali da parte degli enti locali per il personale di qualifica non dirigenziale, ferma rimanendo la disapplicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 5 quater del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.

Dato atto che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Considerato che:

- nell'anno 2016 si è verificato n. 1 cessazione di personale categoria D;
- nell'anno 2018 si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 unità di personale di categoria D;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 che testualmente dispone:

"In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha approvato con Delibera di Giunta n. 21 del 18/04/2019 il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità per il triennio 2019-2021 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica con delibera di Giunta n. 83 del 4. 12 2003 che è in fase di revisione;
- ha effettuato con deliberazione della Giunta Comunitaria n.20 del 18 /04/2019 la ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Considerato che si rende altresì necessario procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a causa della cessazione di n.1 unità di personale nel 2016 e n.1 unità di personale anno 2018;

Vista la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale si attesta che:

1. le assunzioni di cui al presente piano risultano programmate nel rispetto del valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 44 del 12/06/2003.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, n.12 del 15/05/2019, pervenuto in data 17/05/2019, prot. n. 402.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il piano occupazionale 2019 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché di contenimento della spesa di personale come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di riservarsi, anche a seguito delle previste cessazioni dal servizio, di assumere successive determinazioni volte a garantire la corretta funzionalità degli Uffici, previa verifica della vigente normativa.